

DECRETO 14 gennaio 1999.

**Piano di razionalizzazione della pesca del tonno rosso in Italia.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA**

Visto il regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 686/97 del Consiglio del 14 aprile 1997, che modifica il citato regolamento (CE) n. 2847/93;

Visto il regolamento (CE) n. 858/94 del Consiglio del 12 aprile 1994, che istituisce un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso (*thunnus thynnus*) nella Comunità;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il «Piano per razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima», e successive modifiche di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 165 e alla legge 21 maggio 1998, n. 164;

Considerato che l'art. 6 del regolamento (CE) n. 2847/93 prevede l'istituzione di un giornale di bordo per le specie soggette a totale ammissibile di catture, quale misura obbligatoria per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri;

Visto il regolamento (CE) n. 65/98 del Consiglio del 19 dicembre 1997 che stabilisce il totale ammissibile delle catture del tonno rosso per il 1998 con relativa distribuzione fra gli stati membri;

Considerato che l'art. 8 del regolamento (CE) n. 2847/93 prevede, per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutta superiore a 10 metri, anche una dichiarazione allo sbarco sui quantitativi catturati;

Considerata l'opportunità di semplificare le procedure di dichiarazione statistica relative al tonno rosso, unificando i modelli previsti dalla normativa sopra citata a tale scopo;

Sentiti la Commissione consultiva centrale ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, che, nella seduta del 13 gennaio 1999, hanno espresso parere favorevole;

Decreta:

**Art. 1.**

1. I proprietari o gli armatori delle navi di lunghezza fuori tutto maggiore di 10 metri che effettuano catture di tonno rosso (*thunnus thynnus*) sono obbligati alla tenuta di un quaderno di bordo sul quale devono essere indicati i quantitativi catturati e presenti a bordo, la data e il luogo di tali catture, nonché il tipo di attrezzi da pesca utilizzati, compilando il modello GBT, allegato al presente decreto (allegato A).

2. Il quaderno di cui al comma 1 è esibito, a richiesta, agli organi addetti alla vigilanza sulla pesca.

**Art. 2.**

1. I proprietari o gli armatori delle navi di lunghezza fuori tutto maggiore di 10 metri che effettuano catture di tonno rosso (*thunnus thynnus*) sono tenuti a presentare entro 48 ore dallo sbarco, all'autorità marittima competente per il luogo di sbarco una dichiarazione statistica indicando:

- a) la capitaneria di porto di sbarco;
- b) dati identificativi del peschereccio (nome, numero UE, matricola);
- c) quantità catturata;
- d) zona di cattura (coordinate geografiche);
- e) attrezzo utilizzato.

2. Ai fini di cui al comma 1 è utilizzato il modello TR allegato al presente decreto (allegato B).

**Art. 3.**

1. Con la presentazione della dichiarazione statistica di cui al presente decreto, per la sola specie tonno rosso, è assolto anche l'obbligo previsto all'art. 5 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

2. La mancata o irregolare tenuta a bordo del quaderno previsto dall'art. 1 ed il mancato invio del modello statistico di cui all'art. 2 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 14 gennaio 1999

*Il direttore generale:* AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1999  
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 20

ALLEGATO A

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

REG. (CEE) N. 2847/93 - ART. 6 -			
CHE ISTITUISCE UN REGIME DI CONTROLLO NELL'AMBITO DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA			
MODELLO GBT			
GIORNALE DI BORDO DELLE CATTURE DI LOMNO ROSSO ( <i>Lepomis microlophus</i> )			
COMPARTIMENTO MARITTIMO DI: _____			
NOME DEL PESCHERECCIO: _____			
NUMERO UE: _____		MATRICOLA: _____	
ANNO: _____		MESE: _____	
GIORNO	QUANTITA CATTURATE (KG.)	LUOGO DI CATTURA	ATTREZZO DA PESCA UTILIZZATO
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			

FIRMA DEL CAPITANO O DELL'ARMATORE

## DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

REG. (CEE) N. 858/94 - ART. 2 - E REG. (CEE) N. 2847/93 - ART. 8 -

## MODELLO TR

DICHIARAZIONE STATISTICA DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN OCCASIONE DI CIASCUNO SBARCO O DI CIASCUNA CATTURA DI TONNO ROSSO EFFETTUATI DA PARTE DI PESCHERECCI O DI PRODUTTORI DELLA COMUNITA' EUROPEA

COMPILARE E CONSEGNARE IMMEDIATAMENTE DOPO LO SBARCO O LA CATTURA ALLA **CAPITANERIA DI PORTO DI SBARCO** TRAMITE IL LOCALE UFFICIO

CAPITANERIA DI PORTO DI SBARCO :

NOME DEL PESCHERECCIO:

NUMERO UE:

MATRICOLA:

QUANTITA' (IN KG.) DI TONNO ROSSO (THUNNUS THYNNUS) CATTURATA O PRODOTTA (\*) IL GIORNO (\*\*):

ATTREZZI DA PESCA	ATLANT. ORIENT.	ATLANT. OCCID.	MEDITERRANEO	NOME ALTRA ZONA	TOTALE PRODUZIONE
	(KG.)	(KG.)	(KG.)	(KG.)	DI TONNO ROSSO PER ATTREZZO (KG.)
LENZE A CANNA					
RETE DERIVANTE					
LENZA A MANO					
ARPIONE					
PALANGARO					
VOLANTE A COPPIA					
CIRCUZIONE					
CANNA-MULINELLO (PROFESSIONALE)					
CANNA-MULINELLO (SPORTIVA)					
PESCA SPORTIVA CON LENZA A MANO					
ALTRI TIPI DI PESCA SPORTIVA					
TONNARA FISSA					
PESCHERECCIO CON AMI AL TRAINO					
ALTRI					
<b>TOTALE PRODUZIONE TONNO ROSSO PER ZONA</b>					

(\*) LA QUANTITA' DA DICHIARARE E' QUELLA DEL PESO IN TONNO, COMPRESI GLI SCARTI

(\*\*) INDICARE GIORNO, MESE ED ANNO